

(ATTI DEL GOVERNO N° 3781).

LEGGE in data 13 novembre 1859.

Nuovo ordinamento giudiziario, e circoscrizione territoriale delle Corti d'Appello, dei Tribunali e dei Mandamenti.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, incaricato di reggere il Ministero per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento giudiziario quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Disposizioni preliminari e generali.

CAPO I.

Delle Autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.

Art. 1. La giustizia, nelle materie non attribuite a giurisdizioni speciali, è amministrata:

Da Giudici di Mandamento e di Polizia;

Da Tribunali di Circondario;

Da Corti d'Appello;

Da Corti di Assisie;

Da una Corte di Cassazione,

nelle forme e secondo le competenze stabilite dalle Leggi.

Presso ogni Tribunale e Corte è stabilito un Ufficio del Pubblico Ministero:

Le funzioni di Pubblico Ministero presso i Giudici di Mandamento, e di Polizia sono esercitate nei modi e casi determinati dalla legge.

Presso ogni Corte d'Appello vi ha altresì un Ufficio di pubblica clientela per le cause civili dei poveri, e per le cause penali.

Ognuna infine delle Autorità giudiziarie sopra indicate ha un Segretario, e può anche avere Sostituiti Segretarii nella conformità accennata dalla presente Legge, e dalle tabelle annesse alla medesima.

Art. 2. Il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle Autorità giudiziarie accennate nell'articolo precedente, come pure il numero dei funzionarii addetti a ciascuna di esse, sono determinati o indicati dalla Legge, e dalle Tabelle annesse alla medesima, firmate d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia, e da quelle della Legge di Amministrazione Provinciale in esse richiamate.

Art. 3. Sono funzionarii nell'ordine giudiziario i Giudici d'ogni grado, gli Uffiziali del Pubblico Ministero, gli Avvocati dei Poveri e i loro Sostituiti, i Procuratori dei Poveri e i loro Sostituiti, i Segretarii, ed i Sostituiti Segretarii.

Sono Uffiziali addetti all'ordine giudiziario gli Uscieri.

Art. 4. I funzionarii dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della Giustizia.

Gli Uffiziali addetti all'ordine giudiziario sono nominati dal Ministro della Giustizia, e destinati presso le Corti, i Tribunali, e i Giudici in quel numero che sia richiesto dai bisogni del servizio.

Ognuno di essi, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento nel rito prescritto dai Regolamenti – *d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi dello Stato, e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le proprie funzioni.*

Art. 5. Per essere ammesso alle cariche ed agli Uffici giudiziari è necessario

1° Essere cittadino dello Stato;

2° Avere l'esercizio dei diritti civili;

3° Riunire le altre condizioni richieste dalla presente Legge per le varie cariche ed uffici.

Art. 6. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ogni ufficiale addetto al medesimo debbe assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla sua nomina o destinazione.

Per coloro che debbono trasferirsi alle residenze di oltre mare, o da queste alla terraferma, il termine è di giorni quaranta.

Il Ministro della Giustizia può prorogare per giuste cause i termini anzi detti, senza che in tutto si possa eccedere il doppio del tempo fissato in questo articolo.

Art. 7. Il funzionario che contravviene al disposto dell'articolo precedente resta nel frattempo privato dello stipendio, il quale non decorrerà che dal giorno in cui avrà effettivamente assunto l'esercizio delle sue funzioni.

Quegli poi che lasciasse trascorrere un termine doppio di quello prescritto o prorogato, si intenderà avere rinunciato all'impiego, né potrà essere riammesso alla carriera se non mediante un nuovo decreto di nomina.

Art. 8. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ogni Ufficiale addetto al medesimo deve dimorare nel Comune, ove ha sede la Giudicatura, il Tribunale, o la Corte presso cui esercita le sue funzioni; né può assentarsene senza una licenza ottenuta a termini dei Regolamenti.

I contravventori alle disposizioni di quest'articolo sono privati dello stipendio durante l'assenza, e soggetti a provvedimenti disciplinari.

- omissis -